

IL FUTURO DELLE PENSIONI E DELLE LIQUIDAZIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

OTTOBRE 2010



A cura di Giuliano Coan

Esperto Previdenzialista

Contribuzione o Finanziamento

RECORD MONDIALE DI PRELIEVO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

> INPS	33,00%:	Lavoratore (8,89)	9,19%(+ 0,30%)
		Datore di lavoro	23,81%
> CPDEL /EE .LL.	32,65%:	Lavoratore (8,55)	8.85%(+ 0,30%)
		Datore di lavoro	23,80%
> STATO	33,00%:	Lavoratore	8,80%(+ 0,30%)
		Datore di lavoro	24,20%

- 0,35 % Fondo Credito per gli Iscritti Inpdap + 2,50% contributo TFS**

Codice Civile

Contribuzione

Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie

Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (1886).

Art. 2115 Contribuzioni

Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza (1419)

Art. 2116 Prestazioni

Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Ministero del Lavoro-Inpdap convenzione 27 aprile 2010

- Ispezioni Provinciali relativi ai versamenti contributivi
- Verifica dei dati - irregolarità e/o inadempimenti contributive
- Denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi art.116 comma 11 legge 23 dicembre n.388, e dell'art.37 della legge 24 novembre 1981 n.689 come modificato dall'art.116,comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
- Sanzioni e ipotesi di reato

Contribuzione

RDL 14 aprile 1939 n. 636 (*Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità*).

Art. 27. (nel testo così modificato dall'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'articolo 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, ndr).

1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.

3. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni

Lo "statale" in servizio fino al 31.12.1995

- Lo Stato paga gli stipendi dei propri dipendenti attingendo dal bilancio generale, dove affluisce il contributo di tutti i cittadini con il pagamento delle tasse:

- **Il "conto entrate del Tesoro".**

Una volta assunto, al dipendente dello Stato era trattenuto, sulla busta paga, il contributo personale previdenziale che non veniva versato in nessun fondo, semplicemente non usciva dal bilancio generale quindi era una ritenuta che rimaneva in

"conto entrate del Tesoro"

Disposizioni operative

- Tutte le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione leggi 29/79 e 45/90 e di sistemazione contributiva di cui all'art.142 comma 2, del dpr 1092/73 presentate entro il 31 agosto 2000

dal personale della scuola devono essere definite dagli USP con appositi provvedimenti

dal 01 settembre 2000 competente l'INPDAP

POSIZIONE ASSICURATIVA

E' costituita dalla somma dei periodi effettivi o figurativi utili al calcolo:

- a) **Servizio di ruolo**
- b) **Servizi preruolo prestati nelle scuole statali**
- c) **Servizi preruolo prestati in enti pubblici o enti locali**
- d) **Servizi prestati alle dipendenze di privati**
- e) **Servizio militare**
- f) **Periodo di studi universitari**
- g) **Maggiorazioni**
- h) **Servizi figurativi quali la disoccupazione e la maternità fuori dal rapporto di lavoro**

La percentuale viene determinata in base agli anni e ai mesi, la frazione di mese si arrotonda a mese intero se é superiore a 15 giorni.

L'arrotondamento può essere fatto una sola volta sulla somma complessiva dei servizi utili.

VARIAZIONI DATA INIZIO ANNO SCOLASTICO

Fino all'anno scol. 1976/77:	1° ottobre
Dal 1977/78 :	20 settembre
Dal 1978/79 al 1985/86:	10 settembre
Dal 1986/87 :	1° settembre

Per chi è stato immesso in ruolo in data diversa dal 1° settembre, viene ritenuto utile il periodo figurativo che manca alla cessazione per completare l'anno di servizio; il riconoscimento non è esteso alla buonuscita.

**COME SI DETERMINA LA RENDITA
VITALIZIA PREVIDENZIALE**

LA PENSIONE

Legge 8 agosto 1995, n ° 335 – Riforma Dini

TRE SISTEMI

	1	2	3
LAVORATORI CON	18 O PIU' ANNI CTR AL 31.12.95	MENO DI 18 ANNI CTR AL 31.12.95	NUOVI ASSUNTI DAL 01.01.96

CALCOLO
DELLA
PENSIONE

RETRIBUTIVO
ad esaurimento

MISTO
RETRIBUTIVO
e
CONTRIBUTIVO

CONTRIBUTIVO
PURO

Passaggio da M a C

Riscatti/Ricongiunzioni

Nessun arr. 216 mm

pensioni anzianità

vecchiaia

vecchiaia

ELEMENTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego sono essenzialmente tre:

- a) l'anzianità contributiva
- b) la situazione retributiva alla cessazione
- c) la media retributiva degli ultimi dieci anni

L'anzianità contributiva determina la percentuale.

Gli anni di riferimento per il calcolo della media sono dieci a ritroso dal 1/11/08, nella scuola dal 01.09.2009

La retribuzione accessoria, sia quella corrisposta mensilmente, sia quella corrisposta occasionalmente, può influire nel calcolo della media stipendiale, ma non ha alcun effetto nel determinare la retribuzione alla cessazione.

La 2° base pensionabile è costituita dalla media:

delle retribuzioni annue

X 12 mensilità (Stato)

X 13 mensilità (Cpdel)

percepite durante il periodo detto "di riferimento" precedente la decorrenza della pensione, debitamente rivalutate.

Dal 01/01/1996 sono considerati anche gli elementi "accessori" corrisposti.

Per i dipendenti dello Stato solo per la parte eccedente il 18% previsto dall'art.15 L. 177/76.

(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95)

QUOTA

B

(pensioni stato)

Contributi maturati
dal 01.01.1993 in
poi

Si ottiene: **retribuzione media pensionabile rivalutata Istat** (dal 01.09.2009 personale della scuola dal 8.10.08 a regime gli ultimi 10 anni) × **aliquota di rendimento** alla cessazione del servizio.

La retribuzione fondamentale maggiorata del 18% o in alternativa del **trattamento accessorio se superiore** + la IIS

- retribuz. risultato
- **retribuz. professionale docenti** (iscrizione CPDEL / quota A)
- compenso funz. strum. personale doc.
- compenso ore eccedenti
- compenso straordinario
- ind. amm.ne DSGA
- comp.individ. personale ATA
- comp.incarichi ed attiv.pers. ATA
- comp. indenn. fondo d'istituto
- altre ind. contrattuali e/o da specifiche disposiz. di legge

La tabella statale

1	2,333	11	25,663	21	45,800	31	63,800
2	4,666	12	27,996	22	47,600	32	65,600
3	6,999	13	30,329	23	49,400	33	67,400
4	9,332	14	32,662	24	51,200	34	69,200
5	11,665	15	35,000	25	53,000	35	71,000
6	13,998	16	36,800	26	54,800	36	72,800
7	16,331	17	38,600	27	56,600	37	74,600
8	18,664	18	40,400	28	58,400	38	76,400
9	20,997	19	42,200	29	60,200	39	78,200
10	23,330	20	44,000	30	62,000	40	80,000

Calcolo del mese (gg16 arr.) anno 1,8 : 12 = 0,15

Calcolo della pensione sistema retributivo

data di cessazione : 31.08.2007

mm. 06 aa. 35 coeff. Rendim. = 0,719 (71,9%)

al 31.12.1992 anzianità contributiva

mm 10 aa. 20 \longrightarrow 0,455 x RPC

differenza \longrightarrow 0,264 x RMP

Es . 18.614,00 RPC X 0,455 = euro 8.469,37 QUOTA A

19.738,31 RMP X 0,264 = euro 5.210,92 QUOTA B

Totale annuo 13.680,29 + 13[^]

mensile euro 1.140,02

RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione

RMP = retribuzione media pensionabile

Calcolo della pensione sistema retributivo

data di cessazione : 31.08.2008

mm. 06 aa. 36 coeff. Rendim. = 0,737 (73,7%)

al 31.12.1992 anzianità contributiva

mm 10 aa. 20 \longrightarrow 0,455 x RPC

differenza \longrightarrow 0,282 x RMP

Es . 19.614,00 RPC X 0,455 = euro 8.924,37 QUOTA A

20.938,31 RMP X 0,282 = euro 5.904,60 QUOTA B

Totale annuo 14.828,97 + 13[^]

mensile euro 1.235,74

RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione

RMP = retribuzione media pensionabile

Calcolo della pensione sistema retributivo

data di cessazione : 31.08.2010

mm. 06 aa. 38 coeff. Rendim. = 0,773 (77,30%)

al 31.12.1992 anzianità contributiva

mm 10 aa. 20 \longrightarrow 0,455 x RPC

differenza \longrightarrow 0,318 x RMP

Es . 20.814,00 RPC X 0,455 = euro 9.470,37 QUOTA A

22.138,31 RMP X 0,318 = euro 7.039,98 QUOTA B

Totale annuo 16.510,35 + 13^

mensile euro 1.375,86

RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione

RMP = retribuzione media pensionabile

Calcolo della pensione sistema retributivo

data di cessazione : 31.08.2012

mm. 06 aa. 40 coeff. Rendim. = 0,80 (80%)

al 31.12.1992 anzianità contributiva

mm 10 aa. 20 → 0,455 × RPC

 differenza → 0,345 × RMP

Es . 22.014 RPC X 0,455 = euro 10.016,37 QUOTA A

 23.638 RMP X 0,345 = euro 8.155,11 QUOTA B

 Totale annuo 18.171,48 + 13[^]

 mensile euro 1.514,29

RPC = retribuzione pensionabile alla cessazione

RMP = retribuzione media pensionabile

RETRIBUZIONE IMPONIBILE

(circolare 22 Inpdap del 15 giugno 2005)

- Art.15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che modifica l'art.43 del dpr 1092/73 prevede una maggiorazione del 18 % della base pensionabile (stipendio e assegni pensionabili indicati ai punti dalla a alla g) della medesima legge e ogni altro assegno se espressamente previsto da precisa disposizione di legge.(SORTA DI SALARIO ACCESSORIO VIRTUALE)
- Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 esclude dalla base imponibile la IIS per la maggiorazione del 18% dal 1 gennaio 1995.
- Stipendio tabellare-ria-assegno ad personam sono oggetto di maggiorazione del 18% con esclusione della tredicesima mensilità
- La retribuzione accessoria da assoggettare a contribuzione è quella eccedente la misura del 18%
- Riferimenti INPDAP informative 40 del del 25 settembre 2003 e circolare 59 del 27 ottobre 2004 nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007
- CIRCOLARE 22 DEL 15 GIUGNO 2005

RETRIBUZIONE IMPONIBILE

•ISCRITTI ALLE EX CASSE (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)

I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex Casse Pensioni gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza dell'allora Ministero del Tesoro (cfr. CPDEL, CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell'Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n.680. Si riconoscono **integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell'art. 71 della legge 133/2008**

• **Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662**

• Riferimenti INPDAP

• n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

• n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007

RETRIBUZIONE IMPONIBILE

• ISCRITTI ALLA CTPS

• anche per gli iscritti alla Cassa Stato sono riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia **quelli con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell'art. 71 della legge 133/2008** ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non retribuiti.

• Ai fini pensionistici e Fondo credito art.15 legge 23.12.1994 n.724 e art.1 legge 23.12.1996 n.662 i contributi vanno calcolati sulla **retribuzione virtuale**

• Riferimenti INPDAP

• n.29 del 27/5/1998 (Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

• n.59 del 27 ottobre 2004(DMA) e nota operativa n.2 del 23 gennaio 2007

CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO SULLA RETRIBUZIONE ANNUA DELL'ANNO PRECEDENTE

8,80%	LAVORATORE
24,20%	AMMINISTRAZIONE
33%	TOTALE

- I CONTRIBUTI SONO CALCOLATI DURANTE L'ANNO SULLA RETRIBUZIONE AL 100%
- LA RETRIBUZIONE AD ESCLUSIONE DELLA IIS E' MAGGIORATA DEL 118% + ECCEDEZZA SALARIO ACCESSORIO SE SUPERIORE AL 18% + 13^ MENSILITA'
- IL SALARIO ACCESSORIO NEL CORSO DELL'ANNO SOGGIACE ALLA CONTRIBUTIONE
- IN SEDE DI CONGUAGLIO SE SUPERIORE DEL 18% NON SI DEVE ALCUN CONTRIBUTO

IL CUD

Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201. Deve essere rilasciata entro il mese di marzo dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

IL CUD

dal 1996
AI FINI PREVIDENZIALI

RIGO 25 **ANNO DI RIFERIMENTO**

RIGO 26 **TOTALE IMPONIBILE PENSIONISTICO**

retribuzione fondamentale+18% + sal.acc. se superiore + IIS + 13[^]
(Somma algebrica campo 32 dei quadri EO e/o V1 della DMA)

RIGO 27 **TOTALE CONTRIBUTI PENSIONISTICI**

il 33% dal 01.01.2007

(Somma algebrica campi 33 e 34 dei quadri EO e/o V1 della DMA)

RIGO 27 = **MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNUO**

anno di riferim	retribuzione goduta nel periodo di riferimento	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT		retribuz. goduta nel periodo di riferimento rivalutata	giorni di godim.	giorni di godim. DL 373/93	retribuz. teorica del periodo di riferimento
			anno precedente decadenza	riferimento anni di cui alla col.(7)				
a	Ra	Ca	I(d-1)	la	R'a	m,a	m'a	R'a x m,a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)
2003	€27.664,14	1,00	131,3291	131,3291	€27.664,14	90		€2.489.772,60
2002	€24.258,76	1,00	131,3291	131,3291	€24.258,76	360		€8.733.153,60
2001	€21.667,74	1,01	131,3291	131,3291	€21.884,42	360		€7.878.391,20
2000	€20.062,11	1,02	131,3291	127,9061	€21.010,99	360		€7.563.956,40
1999	€19.776,89	1,03	131,3291	124,7113	€21.451,14	360		€7.722.410,40
1998	€19.169,91	1,04	131,3291	122,7716	€21.326,35	360		€7.677.486,00
1997	€18.767,69	1,05	131,3291	120,6037	€21.458,55	360		€7.725.078,00
1996	€18.767,69	1,06	131,3291	118,5499	€22.038,22	28		€617.070,16
totali						2278		€50.407.318,36
							Rm	€22.127,88

↑
 X 12 Stato
 X 13 Cpdel

CALCOLO INDIVIDUALE CONTRIBUTIVO

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZ. ISTAT RIFERITI ALLA DINAMICA DEL PIL NOMINALE

Esempio : RETRIBUZ. ANNUA 13.000 = Rigo 26 CUD

33% imponibile contributivo = Rigo 27 del CUD

ANNO ACCANT. MONTAN.PREC. MONTANTE

1996	4.290		0	4.290
1997	4.290	+	4.530	8.820
1998	4.290	+	9.293	13.583
1999	4.290	+	14.350	18.640
2000	4.290	+	19.605	23.895

1996	1,055871
1997	1,053597
1998	1,056503
1999	1,051781
2000	1,047781
2001	1,043698
2002	1,041614
2003	1,039272
2004	1,040506
2005	1,035386
2006	1,033937
2007	1,034625
2008	1,033201
2009	1,017935

e così via.....

Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2010 e quella versata nel 2011, anteriore alla decorrenza della pensione

RIGO 27 DEL CUD = 33% DI RIGO 26

DAL 2010



Anni	Età	Coeff.
57		4,720 %
58		4,860 %
59		5,006 %
60		5,163 %
61		5,334 %
62		5,514 %
63		5,706 %
64		5,911 %
65		6,136 %

Età Anni	Coeff. di Trasformazione
57	4,419 % - 6,38
58	4,538 % - 6,63
59	4,664 % - 6,83
60	4,798 % - 7,07
61	4,940 % - 7,39
62	5,093 % - 7,64
63	5,287 % - 7,87
64	5,432 % - 8,10
65	5,620 % - 8,41

Lavoratore di 30 anni 35 anni di lavoro a 65 anni di età

Retribuzione mensile x 13 euro 1.692

Montante Contributivo	22 000 x 35 anni	33 %	Euro	254.100
Età al pensionamento	anni 65	coeff. 6,136 %	"	15.591
Pensione mensile lorda	x 13		Euro	1.199,35

Dal 2010

Anni 65 coeff. 5,620 euro 14.280,42

Pensione mensile lorda x 13 euro 1.098

=

+

Si applica a coloro che possono far valere un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni *art.1 comma 12 L.335/95*

1° base pensionabile

X

Coeff. al 31/12/1992

=

1° quota di pensione

2° base pensionabile

X

Coeff. dal 1/1/93 al 31/12/95

=

2° quota di pensione

Montante Contributivo dal 1/1/1996

X

Coeff. di Trasformazione

=

3° quota di pensione



**Quota di
Pensione retributiva**

+

**Quota di
Pensione contributiva**

=

Totale

Pensione Mista

:12 Stato :13 E.L

Pensione mensile

: 13 X 12 (per statali)

Il doppio calcolo della pensione per chi fa valere oltre 40 anni di contributi nel sistema retributivo

L'Inpdap con la nota operativa n.26 del 13 giugno 2008, introduce nuove modalità per definire l'importo della pensione da conferire agli iscritti che cessino dal servizio con un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

Art. 24, comma 15 L. 11/3/88, n. 67

Personale supplente delle scuole di istruzione
primaria, secondaria e artistica di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) T.U. 1092/73

**Assoggettato alla ritenuta in conto entrata
Tesoro, nella misura e con le norme previste per
i dipendenti civili e militari dello Stato**

A decorrere dal 1/1/88

PROSECUZIONE VOLONTARIA

D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997

Circ. Inpdap 23 del 10.04.1998

Isritti Inpdap hanno la facoltà di ottenere la copertura assicurativa in caso di cessazione o interruzione al fine di raggiungere i requisiti fissati alla data nella quale l'interessato terminerà il versamento. In caso di cessazione si può ottenerla solo quando l'iscritto non abbia maturato i requisiti minimi congiuntamente a quelli anagrafici previsti per la pensione di anzianità o vecchiaia

In alternativa i dipendenti Enti Locali hanno la facoltà di trasferire i contributi all'inps (legge 322/1958 o mediante l'art.1 della legge 29/79

PROSECUZIONE VOLONTARIA

D.Lgs. 184 del 30.04.1997 in vigore dal 12.07.1997

Circ. Inpdap 11 del 17 maggio 2006

Ora può essere esercitata anche in presenza di requisiti maturati dall'iscritto

Il versamento del relativo contributo deve essere versato entro il trimestre successivo-termine perentorio-

Possono essere riscattati/ricongiunti periodi/servizi a domanda

(art.9 del DPR n.1432/1971) equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori

Trattamento di disoccupazione per il personale della scuola

Il trattamento di disoccupazione è un'indennità spettante ai lavoratori che sono stati licenziati.

Esistono due tipi di indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti ridotti.

I soggetti che possono beneficiare del trattamento sono:

- gli insegnanti con incarico annuale, per i periodi successivi alla fine dell'anno scolastico
- i supplenti saltuari, per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l'altra
- Ai fini previdenziali sono ricongiungibili Legge 29/1979 purchè sia stato accreditato all'Inps almeno 1 contributo
- IL PERIODO NON E' UTILE A FINI DEL DIRITTO DEI 35 ANNI ALL'INPS E' UTILE SOLO AI FINI DELLA MISURA.
- CTPS E' UTILE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA

Periodi di lavoro socialmente utile

INPS

Circolare 33 del 05/03/2010

RISCATTO

L'INPS fornisce disposizioni in merito alla possibilità di riscattare i periodi di occupazione in lavori socialmente utili, in modo da poterli utilizzare anche ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche.

Per tali periodi, infatti, è previsto soltanto l'accredito figurativo ai soli fini del diritto a pensione.

ACCREDITO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 25, comma 2, del D.Lgs.151/2001 **in vigore 27.04.2001** prevede che i periodi corrispondenti all'esercizio del diritto di astensione obbligatoria per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro ,in presenza del possesso del requisito minimo **contributivo effettivo di 5 anni**, vengono riconosciuti a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale,anche, se anteriore al 1° gennaio 1994.(inf. Inpdap 8 del 28.02.2003 D.G. Entrate e Inf. Inpdap n.24 del 29.10.2002)

Iscrizione dal 27.04.2001 (domanda in costanza di servizio -90 gg dopo collocamento di riposo Inpdap) Corte dei Conti, sez. giurisd. Piemonte, sentenze 2.10.2007 n. 242 e n. 7/QM del 14 luglio 2006 riconosce ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”.

Eventi verificatisi entro il 17.01.1972 spettano 14 settimane gg.8 mm.3

dal 18.01.72 gradualmente fino a 5 mm.

Tale accredito vale ai fini del diritto e della misura se temporalmente il periodo si colloca prima del 31.12.1995.

ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITA' ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

A prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento dell'evento maternità è previsto un anticipo di età rispetto alla pensione di vecchiaia pari a 4 mm per ogni figlio col limite massimo di 12 mm.

In alternativa alla riduzione dell'età, la lavoratrice può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno, in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

RISCATTO ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA' FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 35, comma 5, del D.Lgs.151/2001 prevede il riscatto di periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro anche antecedenti al 1 ° gennaio 1994 in possesso del requisito minimo contributivo effettivo di 5 anni.

•Periodo non eccedente i 6 mesi(successivi ai 3 di post-partum) per ciascuna maternità temporalmente collocabili entro il primo anno di vita del bambino nel limite massimo di 5 anni. **Evento avvenuto dal 4.1.1951 (entrata in vigore legge 860/1950) ed il 17.12.1977 (giorno prec. alla legge 903/1977)**

•6 mesi entro il primo anno di vita del bambino (facoltà riconosciuta anche al padre ma solo in alternativa alla madre) se **l'evento è avvenuto dal 18 12.1977 al 27.03.2000.**

La legge 53/2000 del 28.03.2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di godere dell'astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi

6 mesi per ciascuna maternità con il limite di 5 anni non cumulabile con il riscatto di laurea – circ. 31 Inpdap del 20.07.05.

La facoltà di riscatto può essere esercitata solo in via alternativa.

INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL'11 MARZO 2003

NON CUMULABILITA' ESCLUSIVAMENTE CON IL SOLO DIPLOMA DI LAUREA nota operativa INPDAP 4/2006

MATERNITA' E PATERNITA'

ACCREDITO FIGURATIVO

- **Riferimenti legislativi - testo unico, approvato dal D.lgs. 151/2001 integrato dal D.lgs.115/2003 e legge 53/2000**
- **La legge 53/2000 (dal 28.03.2000) ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto di godere dell'astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del bambino per un massimo complessivo non superiore a 10 mesi. 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di sei mesi viene elevato a sette.**
- **“Genitore solo” 10 mesi, previo riconoscimento, della situazione di genitore solo.**
- **Adozione e affidamento dei minori**
- **Parto gemellare e plurigemellare**

INFORMATIVA INPDAP N. 24 del 29.05.2000

INFORMATIVA INPDAP N. 15 DELL'11 MARZO 2003

MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE

PENSIONE ANTICIPATA PER I NON VEDENTI

(cecità o con capacità visiva ridotta non superiore a un decimo in entrambi gli occhi)

Leggi 218/52-113/85-120/91 riconoscono:

- 1. Maggiorazione anzianità contributiva 4 mm. per ogni anno di lavoro**
- 2. Vale per il diritto e misura periodo di servizio effettivamente svolto. No contribuzione volontaria, figurativa, riscatti.**
- 3. 55 anni uomo- 50 anni donna con 10 anni di contributi**
- 4. Lavoratori autonomi 60 anni uomini e 55 donne**
- 5. In caso di insorgenza dell'invalidità durante l'attività lavorativa i 10 anni si contano dal primo contributo versato dopo l'evento**

MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE

ACCREDITO FIGURATIVO A FAVORE DEI DISABILI

- L'art. 80, comma 3 della legge 388/2000 prevede a decorrere dal 2002, due mesi di accredito figurativo per un max. di 5 anni, per i lavoratori con una **invalidità superiore al 74%,considerando soltanto i periodi di servizio effettivamente svolto.** **No** contribuzione volontaria ,figurativa ecc.
- Tab.A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra D.P.R. 915/1978 sostituita dal D.P.R 834/ e succ. modificazioni.
- **Decorre dalla data di istanza alla Commissione Sanitaria**
- Tale accredito ha effetto solo sulla quota di pensione determinata con il sistema di calcolo retributivo.
- *Informativa Inpdap 75 del 27.12.2001*
- *Informativa Inpdap 36 del 08.07.2003*
- *Informativa Inpdap 36 del 08.06.2006*

•Sono riscattabili i corsi di studio universitario indicati nell'art. 1 della legge 341 del 19 novembre 1990(riforma degli ordinamenti didattici universitari) art. 2 D.lgs 184 del 30.04.1997 /G.U. 148 del 27.06.1997 in vigore dal 12.7.1997.(elimina le disposizioni restrittive art.13 D.P.R. 1092/73 e legge 881/ 1982)

•Diploma di laurea non inferiore a 4 e non superiore a 6-laurea breve non inferiore a due e non superiore a 3-diploma di specializzazione di durata non inferiore a 2 anni. (Art.1 legge 341/90)

•(dal 12.7.1997 indipendentemente dalla qualifica rivestita)

•La domanda presentata dopo il 12.07.97 la valutazione del periodo va effettuata dall'iscrizione all'Università in poi- prima avveniva a ritroso partendo dal conseguimento della laurea

Fonti normative: circ.17/1998 e 12 del 24.02.1999

**•STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA-(ACCADEMIA DI
BELLE ARTI, ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE
DRAMMATICA-CONSERVATORI DI MUSICA-ECC.)**

•L'art.3 del dpr 8 luglio 2005 n. 212 prevede il rilascio dei seguenti titoli:

- Diploma accademico di primo livello**
- Diploma accademico di secondo livello**
- Diploma accademico di specializzazione**
- Diploma accademico di formazione alla ricerca**
- Diploma di perfezionamento master**

A decorrere dall'anno accademico 1.11.2005 sono equiparati ai corsi universitari e pertanto riscattabili ai fini della pensione e TFS

**Fonte normativa: nota operativa INPDAP 25 del
14.05.2009**

Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della scuola.

Corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), riscattabili art.2 Dlgs n. 184/1997

Ø Corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143. La facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato, titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali atte al conferimento di incarichi annuali e alle nomine a tempo indeterminato.

**Fonte normativa: nota operativa Inpdap 37 del
13 luglio 2010**

Nuove norme in materia di riscatto

L'art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l'art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter).

> Dal 1 gennaio 2008, possibilità di pagare l'onere del riscatto in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.

> Laureati che non abbiano iniziato l'attività lavorativa e non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria possono riscattare

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

Domanda all'INPS e l'onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1 comma 3 della legge 233/1990 (anno 2008 euro 13.598) moltiplicato per l'aliquota di computo e viene accreditato all'INPS che provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.

L'importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è interamente deducibile ai fini fiscali dall'interessato. Se risulta fiscalmente a carico, è detraibile nella misura del 19%.

Il comma 5-ter introduce una deroga all'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio sopra specificati riscattati, saranno utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo.

Lavoratori part time



DOPO UN BIENNIO DALLA TRASFORMAZIONE POSSONO RITORNARE A TEMPO PIENO

CON ORARIO NON SUPERIORE ALLA META' DI QUELLO ORDINARIO, POSSONO ISCRIVERSI AGLI ALBI PROFESSIONALI.

SI POSSONO RICONGIUNGERE SERVIZI CONTEMPORANEI PART-TIME INPS SENSI DELL'ART. 2 LEGGE 29 /1979 NON POTRA' SUPERARE IL FULL-TIME

L'art.3 del Dlgs 278/98 che modifica il Dlgs 564/96 ha esteso la facoltà di riscatto o versamento contribuzione volontaria per i periodi collocati temporalmente in epoca successiva al 31.12.1996

**CIRC. INPDAP 61 DEL 27.11.1997 Gazz. Uff. 4 dicembre 1997,
n. 283**

Lavoratori part time

Dipendenti pubblici (escluso dirigenti, militari, forze di polizia e corpo nazionale vigili del fuoco)

**Cumulo pensione di
anzianità con retribuzione
del rapporto di lavoro part
time**

L'importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario. Non deve superare la retribuzione del full time.

No TFS- solo al termine - No riconversione a tempo pieno

Rideterminazione della pensione alla definitiva cessazione sulla complessiva anzianità contributiva

Circ. inpdap 61 del 27.11.1997 - 68 del 22.07.2002 – 33 del 02.07.2003 Art.1 legge 662 del 23.12.1996 decreto.interm. (funzione pubblica e tesoro) 331 del 29.07.1997 g.u. 229 del 1.10.1997 di attuazione

La pensione ai superstiti PER TUTTI

La pensione di reversibilità

E' la prestazione che spetta ai superstiti del titolare di pensione.

La pensione indiretta

E' la prestazione che spetta ai superstiti dell'assicurato che, alla data di morte, poteva vantare almeno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte

TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE (Art.71 legge 388/2000 decreto di attuazione 57/2003)

Disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data del 2 marzo 2006

LAVORATORE CHE NON HA MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE IN NESSUNA DELLE GESTIONI può CUMULARE I PERIODI POSSEDUTI – NON COINCIDENTI AL FINE DI CONSEGUIRE SOLO LA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INABILITA'.

E' COMPLETAMENTE GRATUITA. NON ESERCITABILE QUANDO IL LAVORATORE ABBIA RAGGIUNTO I REQUISITI MINIMI IN UNO DEI FONDI.

OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI SUPERSTITI, SE L'ASSICURATO DECEDE PRIMA DELL'ETA' PENSIONABILE (dal 01.01.2001)

SE IL LAVORATORE HA GIA' CHIESTO O HA IN CORSO UNA RICONGIUNZIONE HA LA FACOLTA' DI OPTARE PER LA TOTALIZZAZIONE IN LUOGO DELLA RICONGIUNZIONE CON DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI LEGALI.

(CIRCOLARE INPDAP 16 DEL 3 marzo 2004)

TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE

(decreto leg.vo attuazione delega conferita dall'art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge
23 agosto 2004,n. 243)

E' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.

- **ABBIA ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVI E 65 ANNI DI ETA' SIA UOMINI CHE LE DONNE**
- **ABBIA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA A PRESCINDERE DALL'ETA'**
- **TUTTI I PERIODI DA TOTALIZZARE ABBIANO UNA DURATA DI ALMENO 6 ANNI RIDOTTA DAL 1.1.2008 A 3 anni**
- **IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE TOTALIZZATA SARA' EFFETTUATA DALL'INPS**
- **PENSIONE DI INABILITA'**
- **PENSIONE INDIRECTA AI SUPERSTITI**

Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 G.U. 39 DEL 16.02.2006 in vigore dal 01.01.2006

Circ.Inps 69 del 9 maggio 2006 circ.inpdap 05 del 25 gennaio 2007

Nuove norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi per le domande presentate dal 1 gennaio 2008

E' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi e che il lavoratore non sia già titolare di pensione rientrante fra quelle oggetto della totalizzazione.

L'art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 ha modificato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo, nel sistema retributivo o misto il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni.

•La lettera b) del citato articolo 1 ha modificato l'art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo.

•Sino ad oggi era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.

Nuove norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi per le domande presentate dal 1 gennaio 2008

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, sebbene il pagamento sia sempre a carico dell'Inps.

La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione (che potrebbe essere retributivo).

La totalizzazione è conseguibile solo a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è (o è stato)

TOTALIZZAZIONE / NAZIONALE

(decreto leg.vo attuazione delega conferita dall'art.1,c1,lett.d),e c. 2,lett.o legge
23 agosto 2004,n. 243)

- **ESERCIZIO DEL DIRITTO**

**UN PROVVEDIMENTO SI CONSIDERA ACCETTATO
IN ASSENZA DI RINUNCIA ENTRO 90 GG. DALLA NOTIFICA
(SILENZIO-ASSENSO) DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

**DOMANDA DI RICONGIUNZIONE EFFETTUATA ANTERIORMENTE AL 3
MARZO 2006 E NON SIA STATO ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO DI
RICONGIUNZIONE O CHE L'INTERESSATO NON ABBAIA INTEGRALMENTE
PAGATO TUTTE LE RATE PUO' CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE
SOMME VERSATE.**

**IL RECESSO NON PUO' ESSERE ESERCITATO OLTRE IL TERMINE DI
DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO
02.03.2008 E CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE**

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI ESTERI

I DIPENDENTI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI IN POSSESSO DI CONTRIBUTI VERSATI IN UNO O PIU' PAESI DELL'UNIONE EUROPEA POSSONO ESSERE CUMULATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE.

IL 25 OTTOBRE 1998 E' ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 1606/1998 CHE HA ESTESO LA DISCIPLINA COMUNITARIA DI SICUREZZA SOCIALE AI REGIMI SPECIALI PER I DIPENDENTI PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO (DIPENDENTI ENTI LOCALI COMPRESI)

I PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SONO VALUTATI UTILI SIA AI FINI DEL DIRITTO CHE DELLA MISURA CONTRIBUTIONE FIGURATIVA A CARICO INPDAP.

L'INPDAP A PARTIRE DAL 1.10.2003 HA DECENTRATO ALLA SEDI PROVINCIALI.

INPDAP HA EMANATO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Circ.17 del 15.03.1999 - circ. congiunta Inps-Inpdap 125 del 7.06.1999

Inf.1721/m del 24.9.1999-inf 20 del 11.05.2001 - inf. 69 del 2.08.2002

Numero: 43 del 25/8/2010 Oggetto: Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 200 del 7/6/2004), come modificato dal Regolamento (CE) n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati sulla G.U. dell'Unione europea L 284 del 30/10/2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.:

LA PENSIONE

- LA CORTE DI CASSAZIONE HA DISTINTO
TRA :

→ ETA' PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
→ ETA' PER IL LAVORO

- ANZIANITA' O VECCHIAIA
- QUANDO SI MATURA IL DIRITTO

LA PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

La legge 449/1997, art.59, comma 9, fissa la decorrenza della pensione al 1° settembre di ogni anno anche se il requisito (sia esso anagrafico o contributivo) venga maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31.12 dello stesso anno. **per il personale non di ruolo- entrambi i requisiti- devono essere conseguiti prima della cessazione (31.08)**

PENSIONI DI VECCHIAIA

Dal 2008

Esclusivamente con il sistema contributivo

a 65 anni d'età

per gli uomini

**Età
pensionabile
viene elevata**

**Requisito
contributivo 5
anni**

**a 60 anni per le donne FINO
AL 31.12.2009**

**Alternativa con gli stessi requisiti previsti dai nuovi trattamenti di
anzianità dal 01.01.2008**

PENSIONI D'ANZIANITÀ

Legge 247/2007

2010	59 e 36 o 60 e 35 SCUOLA (quota 95)
2011	60 + 36 o 61 + 35 (quota 96)
2012	60 + 36 o 61 + 35 (quota 96)
2013	61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica
2014	61 + 36 o 62 + 35 (quota 97) soggetto a verifica

1 gennaio 2015 l'età pensionabile farà riferimento alle aspettative di vita, con un aumento di massimo tre mesi riferito al primo quinquennio antecedente.

La pensione di vecchiaia

- Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età **con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16gg.)**
- Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31.12.1992 sono richiesti **almeno 20 anni (19 anni 11 mesi 16 gg)**
- Le donne, ancorchè dimissionarie, conseguono il diritto con gli stessi requisiti dal compimento **dei 60 anni entro il 31.12.2009 - Possono restare in servizio.61 anni 2010-2011**
- **Nel comparto scuola il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65esimo anno o per il personale femminile a domanda prima del compimento del 65esimo anno il requisito contributivo deve essere conseguito entro il 31.08.**

Le prestazioni

La pensione di anzianità

Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e/o di servizio.

**SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA-
LEGGE 102/2009 INTRODUCE 5 SCALINI PER LA
PENSIONE DI VECCHIAIA PER
LE DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
(CASSA STATO E CPDEL)**



LA PENSIONE DELLE DONNE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REQUISITI LEGGE 247/2007

40 anni di contribuzione a
qualsiasi età

con 57 anni di età e 35 anni di contributi ma con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Opzione valida fino al 31.12.2015 – DLgs n.180/97 -Penalizzante del 30% rispetto il sistema retributivo

pensione di vecchiaia **a domanda 60 anni di età - entro il 31.12.2009 - con 20 anni di contributi o 15 se in servizio al 31.12.1992 oppure 5 di contribuzione nel sistema di calcolo contributivo**

L'equiparazione con gli uomini si consegue in 5 tappe : 2010/anni 61 2012/anni 65
2014/anni 63 2016/anni 64 2018/anni 65